

DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025
375/2025/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO, PROPOSTO DALL'ENTE IDRICO CAMPANO PER IL GESTORE ABC NAPOLI A.S.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1350^a riunione del 29 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: D.M. 93/17) e, in particolare, l'articolo 18;

- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 560/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle tariffe 2012 e 2013 per le gestioni ex-Cipe – Primo gruppo”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il relativo Allegato A (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 432/2016/S/IDR (di seguito: deliberazione 432/2016/S/IDR), recante “Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. Eventuale chiusura con procedura semplificata”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri

di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICS1);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR), recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 332/2020/R/IDR, recante “Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93” (di seguito: deliberazione 332/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR), recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR (di seguito: deliberazione 229/2022/R/IDR), recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 476/2023/R/IDR), recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 543/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 37/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 37/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell’indicatore di resilienza idrica” (di seguito: deliberazione 595/2024/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 5 febbraio 2024, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2024);

- il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)” (di seguito: Comunicato 9 febbraio 2024);
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);
- l’istanza di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17, formulata - con comunicazione prot. Autorità 29434 del 18 settembre 2020 - per il gestore ABC Napoli A.S.;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi dall’Ente Idrico Campano per il gestore sopra menzionato con riferimento alle predisposizioni tariffarie relative al biennio 2014-2015 (ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR), al secondo periodo regolatorio 2016-2019 (ai sensi delle deliberazioni 664/2015/R/IDR e 918/2017/R/IDR) e al terzo periodo regolatorio 2020-2023 (ai sensi delle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti relativi al medesimo gestore, trasmessi in data 31 ottobre 2024 dal citato Ente di governo dell’ambito ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, nonché della determina 1/2024-DTAC;
- le successive comunicazioni trasmesse dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto (da ultimo, in data 17 luglio 2025) recanti integrazioni documentali e aggiornamenti dei dati e delle elaborazioni tariffarie di cui ai precedenti alinea.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all’uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”*;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”*;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”*.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 543/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l'altro:
 - un consolidamento delle regole previgenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);
 - in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei

contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: *i)* limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; *ii)* ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; *iii)* mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;

- un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
- un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-*bis* dell'MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);
- alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore;
- una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, consenta di superare le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola.

CONSIDERATO CHE:

- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di

aggiornare:

- il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l’articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l’altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
- il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga considerando, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2023 o, in mancanza, quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il comma 5.3, lett. d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all’Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
 - la convenzione di gestione;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del

- piano economico-finanziario;
- l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
 - il comma 8.2 della menzionata deliberazione 639/2023/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 - a decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR - con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR) - sono stati individuati indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni. In particolare, con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR, allo scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, è stato introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato "M0 – Resilienza idrica", volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile;
 - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- nell'ambito della regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, è stato previsto un meccanismo incentivante di premi e penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all'"Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e alla "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio";
- l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con deliberazione 637/2023/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la

coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;

- con i Comunicati 5 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica, di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR, per gli anni 2022 e 2023 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, l'Ente Idrico Campano ha trasmesso, in data 31 ottobre 2024, lo specifico schema regolatorio relativo al gestore ABC Napoli A.S. (con scadenza del relativo affidamento al 31 dicembre 2027), nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 17 luglio 2025 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- peraltro, nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa al quarto periodo regolatorio, il soggetto competente in parola, ai fini della determinazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 28 del MTI-4, ha tenuto conto delle proposte tariffarie riferite al biennio 2014-2015, al quadriennio 2016-2019 e al periodo 2020-2023;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito delle attività di monitoraggio all'uopo condotte - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ente Idrico Campano, per il gestore ABC Napoli A.S., ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture di acquedotto e fognatura gestite sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (relativi all'annualità 2023), tra l'altro evidenziando, con riferimento ai pertinenti *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, che:
 - relativamente alla disponibilità e all'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, di cui all'articolo 20 della RQTI, è stata riscontrata la mancanza del citato requisito, avendo rilevato

- un'incidenza dei volumi di utenza misurati al di sotto della soglia minima (del 90%) fissata dall'Autorità;
- con riguardo alla disponibilità e all'affidabilità degli ulteriori dati di qualità tecnica forniti dai gestori, di cui all'articolo 23 della RQTI, è stata riscontrata la mancanza del prerequisito in discorso in relazione al macro-indicatore "M4 - Adeguatezza del sistema fognario";
 - sono stati adottati gli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01 e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/23;
 - è stata riscontrata l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi;
 - alla luce di quanto riportato ai precedenti alinea, l'Ente di governo dell'ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha presentato all'Autorità l'istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori ("M0 - Resilienza idrica", "M2 - Interruzioni del servizio" e "M3 - Qualità dell'acqua erogata") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, precisando contestualmente gli interventi previsti per il superamento (entro il 2027) delle criticità sottostanti alla mancanza dei prerequisiti di cui all'articolo 20 della RQTI (connesso al macro-indicatore "M1 - Perdite idriche") e all'articolo 23 della RQTI (associato al macro-indicatore "M4 - Adeguatezza del sistema fognario");
 - inoltre, rilevando una strutturale carenza amministrativa delle concessioni di derivazione, il medesimo soggetto competente si è avvalso della possibilità, prevista dal comma 5-ter.3 della RQTI, di formulare apposita istanza per considerare (ai fini della quantificazione del macro-indicatore "M0 - Resilienza idrica") anche prelievi non ancora formalmente assentiti ma in uso stabile e per i quali il gestore paga il canone di derivazione, nelle more del riordino degli atti richiesti;
 - relativamente ai richiamati *macro-indicatori di qualità tecnica*, il citato soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2023;
 - la classe di appartenenza (riferita alla medesima annualità) di ciascun macro-indicatore per cui si rilevi la presenza dei connessi prerequisiti, ferma restando la già riferita mancanza dei prerequisiti di cui agli articoli 20 e 23 della RQTI afferenti alla disponibilità e all'affidabilità dei dati di misura e di quelli relativi al sistema fognario;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi – ove il meccanismo incentivante risulti applicabile – ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR, con la precisazione che per il macro-

indicatore “M0 - Resilienza idrica” l’applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTI, come da ultimo aggiornato con deliberazione 595/2024/R/IDR;

- i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell’ambito degli strumenti del *Next Generation EU*;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* – segnatamente: “MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura) e “MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza) – l’Ente di governo dell’ambito in oggetto (come riepilogato nella *Tabella 2* dell’*Allegato A*) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2023;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi, ai fini dell’applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
- con riferimento alle misure introdotte dal MTI-4 per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, il medesimo Ente di governo ha, poi, provveduto ad indicare (secondo quanto riportato nella *Tabella 3* dell’*Allegato A*):
 - le valutazioni compiute relativamente all’indicatore “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”, di cui al comma 37.6 del MTI-4;
 - il corrispondente obiettivo previsto per il 2025, da valutarsi ai fini dell’applicazione del fattore premiale di cui al comma 37.7 del MTI-4 (teso ad incentivare la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata).

CONSIDERATO CHE:

- con riguardo alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura, vengono in rilievo le seguenti disposizioni recate dal D.M. 93/17:
 - *“per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal*

biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente" (articolo 18, comma 5);

- *"per gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito delle attività dei servizi dell'energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi"* (articolo 18, comma 7);
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 332/2020/R/IDR, l'Ente Idrico Campano aderendo alla richiesta formulata dal gestore in oggetto, ha trasmesso all'Autorità la relativa istanza di deroga dei termini ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, fornendo evidenza – già in sede di trasmissione della proposta tariffaria ai sensi del MTI-3 – che il piano per la sostituzione degli strumenti di misura vetusti fosse stato coerentemente recepito nel programma degli interventi elaborato secondo i criteri di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR;
- nella menzionata istanza, l'Ente di governo dell'ambito ha precisato che:
 - la medesima è, tra l'altro, motivata dall'esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all'utenza) che il gestore - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbe chiamato a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17;
 - il programma di sostituzione (da completarsi entro il 2029) prevede strumenti di misura *"predisposti in un'ottica water smart metering"*.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici individuati, l'Ente Idrico Campano, per il gestore ABC Napoli A.S., ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
 - di un rilevante fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), in rapporto alle infrastrutture esistenti;
 - della presenza di avvenuti cambiamenti sistematici (connessi all'estensione del perimetro delle attività gestite), tali da richiedere – in coerenza con quanto previsto al comma 19.3 del MTI-4 – il riconoscimento di oneri aggiuntivi *Op^{new}* ;posizionando la menzionata gestione nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- dalle verifiche compiute dall'Autorità in ordine al confronto tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, è emersa una spesa effettiva per investimenti nel complesso superiore alla spesa pianificata per il quadriennio considerato;

- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di:
 - ai sensi del comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, aver esercitato la facoltà di valorizzare (per le annualità 2024, 2025 e 2027 in cui ne ricorrono i presupposti), ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range $[0,4-0,8]$ - pari a 0,4;
 - non essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario di cui al comma 11.8, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
- per il gestore in parola – per il quale è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti nella tariffa dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ di cui all'articolo 18 del MTI-4, a determinare la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$, prevista a decurtazione della componente di costo $Opex_{end}^{2022}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $-\frac{9}{10}$ in ragione:
 - della *classe* della tabella di cui al comma 18.1 del MTI-4, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello *pro capite* (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto;
 - del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
- conseguentemente, per il citato gestore – ai fini dell'evidenziazione in bolletta della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (da versare a CSEA) volta ad alimentare il Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato di cui all'articolo 36-bis del MTI-3 – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 0,24 eurocent/mc;
- inoltre, con riferimento ai costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all'articolo 19 del MTI-4, il soggetto competente in parola (oltre alla riferita quantificazione degli oneri aggiuntivi Op^{new}) ha evidenziato di aver valorizzato:
 - i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ($Opex_{QT}^a$), ricomprendendovi, ai sensi del comma 19.8, lett. b), del MTI-4, gli oneri connessi a nuovi obiettivi di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 637/2023/R/IDR afferenti al macro-indicatore “M1 - Perdite idriche”;
 - i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale ($Opex_{QC}^a$), ricomprendendovi: *i)* ai sensi del comma 19.9, lett. a), del MTI-4, gli oneri computati nei limiti della pertinente componente di costo quantificata ai fini della determinazione tariffaria 2023 (risultata di importo inferiore rispetto agli oneri rendicontati con riferimento all'annualità 2023); *ii)* ai sensi del comma 19.9, lett.

- b), del MTI-4, gli oneri aggiuntivi volti al miglioramento dei macro-indicatori “MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”, alla luce delle penalità attribuite con deliberazione 476/2023/R/IDR;
- l’Ente Idrico Campano, per il gestore in parola, si è, poi, avvalso della facoltà di presentare motivata istanza (di cui al comma 28.1, lett. f), del MTI-4) per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*” riferita all’anno $a = \{2024\}$, volta al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022 dal menzionato gestore. L’istanza in parola – nella quale è stato, tra l’altro, esplicitato che il gestore effettua diagnosi energetiche – è stata corredata:
 - dalla descrizione delle azioni intraprese nel 2022 e 2023 per il contenimento dei costi dell’energia e dei risultati raggiunti in termini di risparmio energetico, a fronte del piano presentato nell’ambito dell’istanza per il pieno riconoscimento dei costi dell’energia elettrica sostenuti nel 2021, ai sensi della deliberazione 229/2022/R/IDR;
 - da un nuovo piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia, ricomprendendo nel medesimo - oltre al completamento delle iniziative già in corso - anche interventi di efficientamento energetico e *revamping* di talune stazioni di sollevamento (sia per il servizio di acquedotto che per quello di fognatura);
 - da una valutazione del potenziale risparmio energetico;
 - dall’esplicitazione delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;
 - in particolare, per anticipare almeno in parte gli effetti del possibile *trend* di diminuzione del costo dell’energia elettrica, il medesimo Ente di governo si è avvalso (limitatamente al 2024) della possibilità (prevista dal comma 21.1 del MTI-4) di quantificare il costo totale della fornitura elettrica $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ per un importo inferiore al massimo ammissibile, avendo comunque verificato il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - peraltro, nell’ambito delle predisposizioni tariffarie trasmesse, l’Ente di governo in oggetto ha provveduto a recepire gli effetti derivanti dall’esito del procedimento sanzionatorio avviato, con deliberazione 432/2016/S/IDR, a seguito di una specifica verifica ispettiva presso il gestore ABC Napoli A.S. (dalla quale erano emerse incongruenze - principalmente riconducibili ai costi delle immobilizzazioni - nelle informazioni trasmesse e nelle procedure di compilazione prescritte per le determinazioni tariffarie ai sensi del MTT e del MTI, nonché un “*difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa*”);
 - il soggetto competente in parola, ai sensi del comma 24.3 del MTI-4, ha formulato apposita istanza all’Autorità ai fini del riconoscimento nella tariffa del 2024 di un costo di funzionamento dell’Ente d’Ambito superiore a quello indicato forfettariamente tramite la formula di cui al comma 24.2 del MTI-4, in ragione della necessità di fornire copertura dei maggiori oneri connessi allo svolgimento di funzioni

non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato (in particolare relative alle autorizzazioni allo scarico);

- il medesimo Ente di governo dell'ambito, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione interessata, per il 2027, ha indicato – in accordo con il citato operatore – i costi ammissibili ai sensi del MTI-4 che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riguardo ai corrispettivi applicati all'utenza (e segnatamente alla quota variabile del corrispettivo di acquedotto per l'utenza domestica residente), l'Ente Idrico Campano ha evidenziato che sono ancora in corso le attività volte al completamento delle anagrafiche utenti (al fine di stabilire, per ciascuna utenza domestica residente, l'effettiva numerosità del nucleo familiare) e che il gestore in discorso sta continuando ad applicare per talune utenze un criterio *pro capite* standard (contemplato dalla regolazione per la fase di prima applicazione del TICS). Tale articolazione tariffaria non appare, pertanto, coerente con i criteri recati dal comma 3.4, lett. b), e dall'articolo 5 del TICS, in materia di articolazione *pro capite*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l'Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare (anche nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNISSI), in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, l'Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, per il gestore ABC Napoli A.S.:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;

- non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;
- per la citata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per le pertinenti annualità del quarto periodo regolatorio, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR e dalla determina 1/2024-DTAC;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, gli interventi programmati per la menzionata gestione risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR;
- alla luce del piano pluriennale di sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentato dall'Ente Idrico Campano per il gestore in oggetto, possa essere accolta - ai sensi di quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 332/2020/R/IDR, in attuazione dell'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17 - la richiesta di deroga dal rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che - come evidenziato dal soggetto competente - le verifiche periodiche degli strumenti di misura previste dalla richiamata normativa comporterebbero oneri sproporzionati per il gestore in parola, tali da rendere opportuno, anche al fine di contenere gli impatti tariffari sull'utenza, procedere con il piano di sostituzione proposto;
- in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico-finanziario e secondo criteri di efficienza, sia opportuno:
 - accogliere l'istanza presentata dall'Ente Idrico Campano per il gestore in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori ("M0 - Resilienza idrica", "M2 - Interruzioni del servizio" e "M3 - Qualità dell'acqua erogata") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei requisiti ai medesimi riconducibili, atteso che sono stati aggiornati la tempistica e gli interventi previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto dei requisiti afferenti all'affidabilità e alla disponibilità dei dati di misura e relativi al sistema fognario (associati ai macro-indicatori "M1 - Perdite idriche" e "M4 - Adeguatezza del sistema fognario");
 - precisare che, a norma di quanto già previsto dal comma 9.7 della deliberazione 639/2023/R/IDR, *"a partire dal 2026, sono, (...) esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinvergono ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti requisiti relativi alla regolazione della"*

qualità tecnica idrica (RQTI)”;

- nelle more del riordino delle concessioni di derivazione, sia, poi, opportuno accogliere l’istanza formulata dal medesimo Ente di governo dell’ambito ai sensi del comma 5-ter.3 della RQTI per considerare (ai fini della quantificazione del macro-indicatore “M0 - Resilienza idrica”) anche i prelievi non ancora formalmente assentiti, avendone attestato l’uso stabile da parte del gestore dietro pagamento di un canone di derivazione;
- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per l’adeguamento agli standard di qualità tecnica e contrattuale, sia altresì opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali ($Opex_{QT}^a$ e $Opex_{QC}^a$) presentate dall’Ente di governo per l’operatore in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti nell’ambito delle componenti a conguaglio, secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4;
- sia, inoltre, opportuno accogliere:
 - l’istanza avanzata dal medesimo Ente di governo dell’ambito per il riconoscimento di oneri aggiuntivi volti al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022 nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “*costi (...) per il verificarsi di eventi eccezionali*” riferita all’anno $a = \{2024\}$, atteso che l’istanza in discorso è stata corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell’energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali, secondo quanto previsto dal comma 28.1, lett. f), del MTI-4;
 - l’istanza avanzata dal medesimo soggetto competente per il riconoscimento in tariffa (ai sensi del comma 24.3 del MTI-4) di spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito eccedenti quelle indicate forfettariamente al comma 24.2 del MTI-4, nelle more della verifica in ordine alla congruità del citato importo aggiuntivo rispetto all’effettivo costo sostenuto per le attività connesse allo svolgimento di funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell’*Allegato B* (che, tra l’altro, tengono conto - nell’ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 28 del MTI-4 - dei valori del moltiplicatore tariffario relativi al biennio 2014-2015, nonché al secondo e al terzo periodo regolatorio, 2016-2019 e 2020-2023), sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di governo dell’ambito;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all’Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

RITENUTO, POI, CHE:

- a fronte della riscontrata incoerenza tra la struttura dei corrispettivi applicata dal

gestore e la struttura risultante dai criteri recati dal comma 3.4, lett. b), e dall'articolo 5 del TICSÌ, in materia di articolazione *pro capite*, sia necessario richiedere al competente Ente di governo dell'ambito di:

- monitorare le attività poste in essere dal gestore per superare, in un arco di tempo congruo, le criticità applicative in ordine alla disponibilità di banche dati parziali e tali da non consentire la generalizzata adozione - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - del criterio *pro capite* basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente;
- in esito alle attività di cui al precedente alinea, adottare un'articolazione tariffaria che assicuri, per tutte le utenze interessate, la configurazione (con riferimento alla quota variabile relativa al servizio di acquedotto) di fasce di consumo sulla base di quantità *pro capite* (in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica residente), secondo quanto previsto dal TICSÌ

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2024-2027 (considerato dal MTI-4 e comunque fino alla scadenza dell'affidamento della gestione in questione), il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR, proposto dall'Ente Idrico Campano per il gestore ABC Napoli A.S., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui all'Allegato B, per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità successive al 2025 siano rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione in parola (e, in particolare, dal comma 9.7 relativamente ai casi di ritardi nel perseguimento dei prerequisiti di qualità tecnica);
4. di richiedere all'Ente Idrico Campano lo svolgimento delle attività declinate in premessa, atte a consentire, per tutte le utenze interessate, la tempestiva adozione - per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto - del criterio *pro capite* basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, secondo quanto previsto dal TICSÌ;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini